	Sistema di gestione Integrato	Mod. 51 Ed. 0 rev.0
	SEGNALAZIONE ALL'ODV	

Modulo di SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE

(per i dipendenti di Friulana Costruzioni S.r.l. e collaboratori esterni)

Le modalità di segnalazione di eventuali notizie di commissione o di tentata commissione dei reati previsti, oltreché di violazione delle regole previste dal Modello 231, vanno effettuate mediante i seguenti canali di comunicazione alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza:

- indirizzo di posta elettronica odv.friulanacostruzi@virgilio.it (indirizzo le cui credenziali sono in possesso solo dell'Organismo di Vigilanza)
- indirizzo postale con destinatario l'Organismo di Vigilanza all'indirizzo della Friulana Costruzioni S.r.l. - Via Diego Di Natale, 20/22 – 33039 – SEDEGLIANO (UD). In questo caso **la busta deve essere chiusa con apposta la dicitura “RISERVATA PERSONALE alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza della Friulana Costruzioni S.r.l.**

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Dati del segnalante

Nome cognome	
Servizio dove è collocato	
Qualifica	
Ruolo	
Telefono	
E-mail	


Informazioni sulla condotta illecita

Soggetto che ha commesso il fatto (nome, cognome, qualifica, ruolo)	
Eventuali ulteriori soggetti coinvolti	
Data/ periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, qualifica, ruolo)	
Descrizione della condotta illecita	

Luogo e data _____

Firma _____

Obblighi di riservatezza sull'identità e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione. Divieto di discriminazione Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice

	Sistema di gestione Integrato	Mod. 51 Ed. 0 rev.0
	SEGNALAZIONE ALL'ODV	

penale o dell'art. 2043 cod. civ. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del *whistleblower* viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

1. il segnalante presti il proprio esplicito consenso;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da questo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.